COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

Regolamento per la disciplina del servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili sul territorio comunale

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 21.12.1995
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 05.06.1998
Modificato con delibera C.C. n. 3 del 10.01.2007

INDICE

TITOLO I°	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2	Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati	pag. 2
Art. 3	Definizione e natura dello smaltimento	pag. 3
Art. 4	Principi generali e criteri di comportamento	pag. 4
Art. 5	Attività di competenza del Comune	pag. 4
Art. 6	Obblighi die produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi	pag. 4
Art. 7	Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali	pag. 5
Art. 8	Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi	pag. 5
Art. 9	Divieti e obblighi	pag. 5
Art. 10	Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 6
TITOLO II°	NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	
Art. 11	Conferimento	pag. 6
Art. 12	Raccolta	pag. 7
Art. 13	Raccolta differenziata	pag. 7
Art. 14	Trasporto	pag. 9
Art. 15	Trattamento	pag. 9
TITOLO III°	NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	
Art. 16	Raccolta, spazzamento e trattamento	pag. 9
Art. 17	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 10
Art. 18	Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto	pag. 10
Art. 19	Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.	pag. 11
Art. 20	Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri	pag. 11
Art. 21	Asporto di scarichi abusivi	pag. 11
Art. 22	Disposizioni diverse	pag. 11
Art. 23	Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate	pag. 12
TITOLO IV°	VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 24	Validità del regolamento	pag. 12
Art. 25	Controlli	pag. 12
Art. 26	Sanzioni	pag. 13
Allegato	Allegato A	pag. 17

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all'art. 2, nel territorio del Comune di Bedizzole e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 N. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi regionali in materia, nonchè il servizio di raccolta differenziata;

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

2.1 ai rifiuti tossici e nocivi;[1]
2.2 ai rifiuti speciali; [1]
2.3 ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme D.P.R.13/02/1964 N. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
2.4 ai rifiuti risultanti dalla prosperazione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
2.5 alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
2.6 agli scarichi disciplinati dalla legge 10/5/1976 n. 319 e successive modificazioni;
2.7 alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ai regolamenti di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
2.8 agli esplosivi;
2.9 ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimi lati (modificato comma 4 con delibera di C.C. n. 22 del 5/6/1998)
1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Sono rifiuti urbani:
2.1 I rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.);
2.2 I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di strutture sanitarie pubbliche e private in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili);
2.3 I rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Sono rifiuti urbani pericolosi:

---

[1] Vedere allegato esplicativo
[1]

3.1 batterie e pile;
3.2 prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità Europee";
3.3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;
3.4 lampade e vapori di gas tossici e tubi catodici;
3.5 siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
3.6 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento, come definito dall'art. 3, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della relativa tassa per lo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano compresi nelle tipologie e che rispettino i requisiti di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della Deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del DPR 10.9.1982 N. 915 [2] e successive modifiche o integrazioni.
Ai fini dell'autosmaltimento dei rifiuti assimilati il produttore dovrà produrre istanza al Sindaco contenente gli elementi necessari per consentire gli opportuni accertamenti. Il Sindaco con specifico provvedimento autorizzerà l'autosmaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.
I rifiuti di cui sopra, provenineti da insediamenti industriali, sono considerati speciali.

5. Sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sotto elencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:
5.1 rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
5.2 rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
5.3 rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate allo loro cura.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
1.1 Conferimento:
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
1.2 Raccolta:
le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
1.3 Raccolta differenziata:
l'organizzazione del conferimento e della raccolta separata di determinate frazioni di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strutturali e/o impiantistiche;

[2] Vedere allegato esplicativo

1.4 Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua;
1.5 Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
1.6 Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
1.7 Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;
1.8 Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
1.9 Trattamento finale:
il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
1.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
1.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
1.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
1.4 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
1.5 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privativa, sono esercitate dalla ditta appaltatrice.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al comune, per esso il riferimento deve intendersi ditta appaltatrice del servizio.

Art. 6 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi.

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e seguenti.

2. Qualora i produttori dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 N. 915 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

2. Qualora il Comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori, che desiderano avvalersi di tale servizio, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilito dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

3. Per i rifiuti speciali di cui all'ultimo periodo dei comma 4 dell'art. 2 quando siano assimilabili ai rifiuti urbani ai fini del trattamento finale, i produttori che desiderano avvalersi dei servizio di smaltimento gestito dal Comune o di alcune sue parti, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 8 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi.

1. I produttori dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 N. 915 e successive integrazioni.

2. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dall'ente Regione.

3. Anche per la fattispecie prevista da questo articolo trova applicazione il secondo comma dell'art. 7.

Art. 9 - Divieti e obblighi.

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali,

dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II° -- NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento

1. I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:

1.1 Rifiuti urbani non ingombranti.

I rifiuti di cui ai commi 2.1 e 5 dell'art. 2 devono essere conferiti negli appositi cassonetti o cassoni a cura del produttore, che è tenuto a raccoglierli preventivamente in sacchetti rinchiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nei cassoni a cielo aperto, dislocati nel Centro multiraccolta.

L'utente dovrà inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

Non possono essere conferiti nei cassonetti i rifiuti urbani ingombranti (di cui al punto 1.2), i rifiuti urbani pericolosi (di cui al punto 1.3), i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata (di cui al punto 1.5) Non possono essere altresì conferite le sostanze liquide, i materiali accesi, i materiali (metallici e non) che possano recare danni ai mezzi di raccolta e trasporto. Tali rifiuti devono essere conferiti al "Centro multiraccolta" istituito dal Comune.

1.2 Rifiuti urbani ingombranti.

I rifiuti urbani ingombranti di cui al punto 2.2 dell'art. 2 non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, ne abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; 11 conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati nell'area multiraccolta.

1.3 Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 2 sono oggetto di conferimento separato presso i Centri multiraccolta istituiti dal Comune o negli specifici contenitori dislocati sul territorio comunale.

1.4 Rifiuti assimilabili agli urbani.

Le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani saranno stabilite nello specifico provvedimento emanato dal Sindaco al fine del riconoscimento dell'assimilabilità di cui all'art. 2, comma 4.

1.5 Raccolta differenziata.

Le norme relative alla raccolta differenziata sono riportate nel successivo art. 13.

Art. 12 - Raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze all'interno del perimetro individuato nell'allegata planimetria.

2. Per le fattispecie di cui al comma precedente l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.

3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto di principi di cui all'art. 4.

4. Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione del eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

5. I rifiuti urbani o assimilati prodotti al di fuori delle fattispecie di cui al primo comma devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate *con* provvedimento della Giunta Comunale.

6. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti di cui all'art. 11 - punto 1.1, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.

Art. 13 - Raccolta differenziata

1. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto, ai sensi della L.R. n. 21 del 1 Luglio 1993:

a) i rifiuti urbani pericolosi, così come definiti all'art. 2, comma 3 del presente regolamento;

b) i rifiuti liquidi quali olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva;

c) i rifiuti organici compostabili quali:

c.1 - rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;

c.2 - rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;

d) rifiuti solidi:

d.1 - rifiuti ingombranti;

d.2 - materiali in vetro;

d.3 - contenitori in plastica;

d.4 - materiali di metallo;
d.5 - carta e cartone;
d.6 - frigoriferi o frigocongelatori e simili;
d.7 - componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
d.8 - polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da altre attività produttive, commerciali e servizi;

e) altre tipologie di rifiuto successivamente individuate dalla normativa nazionale o regionale.

2. A far tempo dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuti di cui al precedente comma è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.

3. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata mediante l'ubicazione di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e/o l'allestimento di un centro multiraccolta e/o raccolta programmata porta a porta.

4. Il centro multiraccolta dovrà essere presidiato e verrà aperto al pubblico con orario da determinarsi mediante apposito provvedimento del Sindaco.

5. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
I rifiuti di cui al presente articolo sono, a cura dell'utente produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

6. I rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci o prodotti farmaceutici o medicinali scaduti, inutilizzati, e/o avariati sono conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori che dovranno essere collocati presso ospedali, case di cura e simili e farmacie.

7. Le frazioni di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica dovranno essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori collocati nei pressi delle rivendite e/o presso il centro multiraccolta.

8. I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici, le cartucce di toner, nonchè gli accumulatori al piombo di provenienza domestica o giacenti sulle pubbliche aree o vie sono conferiti presso gli appositi container installati presso il centro multiraccolta.

9. Per le siringhe, giacenti sulle pubbliche vie o aree, o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua, è istituito un apposito servizio a cura del soggetto gestore dei servizi di r.d. o da altro soggetto. Il personale addetto a quest'ultimo servizio speciale di r.d., debitamente informato ed istruito sulle precauzioni da adottare è attrezzato con strumenti idonei ad evitare rischi di contagio ed infezione sottoposti a controllo da parte dell'USSL competente.

10 Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti è effettuato attraverso:
- la raccolta a domicilio presso la stessa abitazione dell'utente previo accordo con l'Ente gestore, secondo le modalità ed i tempi da questo fissati;
- il conferimento effettuato direttamente dal produttore presso il centro multiraccolta.

11. Il conferimento e la raccolta differenziati delle frazioni in vetro, metallo, carta, cartone, alluminio e plastica sono effettuati secondo le seguenti modalità:
- il conferimento a cura dell'utente presso gli appositi contenitori situati nei punti ecologici attrezzati e/o presso utenze specifiche o direttamente presso le piattaforme sovracomunali o le isole comunali;
- raccolta "porta a porta" secondo modalità e tempi prefissati dall'Ufficio Comunale competente.
In caso di raccolta presso il domicilio dell'utente, il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad enti organizzazioni di volontariato, così come definito dalla L. 11/8/1991 n. 266 ed a cooperative di solidarietà, eventualmente nell'ambito delle convenzioni stipulate con il soggetto gestore del servizio.

12 Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali od animali o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretta alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
L'attivazione del servizio si fa a partire da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ed ittici. I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti a cura del produttore presso il centro multiraccolta. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi od altri involucri a perdere, preferibilmente di materiale cartaceo.

13. Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate, per le medesime frazioni di rifiuto, se assimilabile ai r.s.u., ai residui dai centri e dagli insediamenti in cui si svolge vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le ristorazione collettiva, nonchè da uffici, attività e commerciali, ove la raccolta è operata al seguito di convenzioni.

Art. 14 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi dell'art. 4.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento.

Art. 15 - Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti.

TITOLO III° NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del Comune, nell'ambito di un perimetro definito dalla Giunta comunale, in modo da comprendere:
1.1 le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 12.2.1958 n. 126 e le nuove

strade comunali;
1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12.2.1958 n. 126;
1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sosta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
1.5 aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

2. I1 servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.

3. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni senza fini di lucro di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono previo pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta comunale, sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 17 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali dì scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente, il Sindaco emana ordinanza in' danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 18 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

l. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in

appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Art. 19 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc..

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente pulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 20 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazione di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 21 - Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente detto termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal Comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 22 - Disposizioni diverse

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico. compresi il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi

pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le seguenti superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USSL competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 23 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo della marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi in prossimità degli accessi pedonali e carrabili fino alla sede stradale.
Per le strade sprovviste di marciapiede lo stesso obbligo si riferisce al suolo stradale per la profondità di mt 1,00.

3. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 - Validità del regolamento.

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Art. 25 - Controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune.

Art. 26 – Sanzioni

1. Fatto salve le sanzioni stabilite da norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito sulla base di quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10/09/1982 n. 915, che è comminata dal SINDACO;

2. E' fatto divieto di scaricare rifiuti solidi urbani nei cassonetti, esistenti sul territorio comunale, a chiunque non sia in regola con il pagamento della tassa relativa al Comune di Bedizzole; ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

3. I rifiuti solidi urbani non ingombranti devono essere raccolti in sacchetti o contenitori chiusi e convogliati a cura degli utenti nei cassonetti;
ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

4. I rifiuti ingombranti, comprendenti i beni di consumo durevoli, gli imballaggi, le cassette di legno, i materiali di risulta delle potature di piante e della pulizia di giardini, orti e simili, debbono essere conferiti, a cura dell'utente e previa la loro compattazione e verificando che occupino il minor spazio possibile, nei contenitori a cielo aperto installati presso l'area multiraccolta;
ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

5. Per la violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 21 del 01.07.93 si applica la sanzione prevista dall'art. 33 della medesima Legge Regionale;

6. E' fatto divieto di abbandonare rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi urbani ingombranti, anche se chiusi nei contenitori, al di fuori dei cassonetti e cassoni a cielo aperto e, qualora questi fossero colmi, gli utenti dovranno convogliarli presso altri cassoni o cassonetti a disposizione sul territorio;
ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

7. E' fatto divieto di introdurre nei cassonetti o nei cassoni a cielo aperto, liquidi o materiali accesi;
ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

8. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo i cassoni e i cassonetti e, qualora si verifichi, anche accidentalmente, un danneggiamento di qualsiasi tipo, il responsabile, o chi per esso, o chiunque sia in grado di fornire notizie in merito, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità Comunale; i responsabili saranno tenuti a rimborsare il prezzo dei cassoni o cassonetti danneggiati;

9. E' severamente vietato il conferimento presso i cassoni e cassonetti di rifiuti speciali o tossico-nocivi; i trasgressori saranno perseguiti penalmente;

10.E' fatto divieto agli utenti di spostare di propria iniziativa i cassoni o i cassonetti esistenti sul territorio; qualora si renda necessario, per motivi contingibili od urgenti, la loro rimozione, anche temporanea, od un posizionamento alternativo a quello esistente, sarà necessario richiedere l'intervento o l'autorizzazione allo spostamento, all'Autorità Comunale, la quale emanerà disposizioni in merito;
i trasgressori oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti dovranno riposizionare, a loro cura e spese, le attrezzature spostate, secondo le indicazioni dell'Autorità Comunale;

11. E' fatto divieto di scaricare, nelle acque pubbliche o private, rifiuti di qualsiasi genere; ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

12. E' fatto divieto di abbandonare, su aree pubbliche o ad uso pubblico, materiali inerti; ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti;

13.I proprietari di terreni, o coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia l'uso o la destinazione degli stessi, dovranno tenerli liberi da ammassi di qualsiasi tipo di rifiuto , ed in situazioni di ordine e di decoro, provvedendo anche ad eliminare la fuoriuscita di rami, siepi, piante ed erbacce sulla pubblica via, e, comunque oltre la recinzione o il confine della proprietà;
ai trasgressori sarà ordinato lo sgombero, senza pregiudizio per ogni azione successiva, anche penale, in caso di inadempienza, e saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Broscia

Individuazione della localizzazione *dei* cassonetti *di* raccolta nettezza urbana nella zona servita *dalla raccolta,* trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Allegato alla delibera *di C.C. n.42* del 21.12.1995

scala 1:5000

TECNICO COMUNALE
Janno Caselli

COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Broscia

Individuazione delle zone relative alla raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Allegato alla delibera *di C.C. n.42* del 21.12.1995

scala 1:5000

TECNICO COMUNALE
Janno Caselli

Perimetro di zona

ALLEGATO A (Delibera di C.C. N. 22 del 5/6/1998, modificato con delibera di C.C. N. 3 del 10/1/2007)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellofan; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essicati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido: quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica.